

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO PESCE ROMA

TITOLO I - Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

- 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Roma l'associazione che assume la denominazione di “**Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Pesce Roma**”, in breve “A.S.D. Gruppo Pesce Roma”.
- 2) Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- 3) La durata dell'Associazione è indeterminata.

TITOLO II - Scopo – Oggetto

Articolo 2

- 1) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apartitico e aconfessionale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
- 2) L'Associazione intende uniformarsi nello svolgimento delle sue attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

Articolo 3

- 1) L'Associazione si propone di:
 - a. promuovere l'attività sportiva come fattore di valorizzazione, di emancipazione e di partecipazione delle persone senza distinzione di: orientamento e genere sessuale, etnia, età e *status* economico, nel rispetto e valorizzazione delle differenze e in ripudio di ogni forma di omofobia, transfobia, maschilismo, razzismo, discriminazione e intolleranza in genere;
 - b. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, sia amatoriali sia agonistiche, nell'ambito degli sport acquatici in genere e in particolare nelle discipline natatorie.
 - c. organizzare, in Italia e all'estero, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti, manifestazioni ed eventi sportivi, comprese le attività anche ricreative correlate allo scopo sociale;
 - d. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
 - e. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
 - f. gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - g. organizzare squadre sportive per la partecipazione, in Italia e all'estero, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
 - h. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori/trici sportivi/e;
 - i. organizzare, in via diretta o in concorso con altri soggetti, in Italia e all'estero, attività ed eventi utili alla cultura dell'integrazione e della valorizzazione delle differenze, in

particolare nel mondo dello sport e con particolare riferimento alle differenze di orientamento e di genere sessuale .

- j. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero delle persone associate.
- 2) L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate agli scopi sociali, necessarie e utili al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
- 3) L'Associazione, allo scopo di migliorare il perseguimento dei propri fini statutari, può istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.
- 4) L'Associazione può associarsi ad altre Società, Associazioni ed Enti con oggetto analogo al proprio, ma con il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III – Soci/e

Articolo 4

- 1) Il numero dei/le soci/e è illimitato. Possono essere soci/e dell'Associazione le persone fisiche, le Società, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a rispettarli.
- 2) Gli/le associati/e sono suddivisi/e nelle seguenti categorie: soci/e Ordinari/e; soci/e Onorari/e.
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato ossia è esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

- 1) Sono soci/e Ordinari/e le persone fisiche o le Società, le Associazioni e gli Enti che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
 - a. Chi intende essere ammesso/a come socio/a ordinario/a dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Per le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare socie del sodalizio, la richiesta di associazione dovrà essere sottoscritta e timbrata dal/la proprio/a rappresentante legale.
 - b. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il/la richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio/a ordinario/a.
 - c. In caso di richieste di ammissione a socio/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Questi rappresenterà il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.
- 2) Sono soci/e Onorari/e le persone fisiche, le Società, le Associazioni e gli Enti nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato/a dal pagamento della quota sociale annuale, ma non dà diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.
- 3) Ogni socio/a per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché degli Statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi. Si impegna inoltre a:
 - a. osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
 - b. partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
 - c. contribuire alle necessità economiche sociali;

- d. non adire ad altre Autorità che non siano quelle sociali ovvero federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.

Articolo 6

- 1) La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
- 2) La qualifica di socio/a dà in particolare diritto a:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto del sodalizio e dei regolamenti interni;
 - b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - c. godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- 3) I/le soci/e minorenni non hanno diritto di voto nelle sedi deputate ovvero di godimento dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi; tale diritto verrà automaticamente acquisito dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 7

- 1) I/le soci sono tenuti/e al versamento della quota sociale annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
- 2) Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
- 3) Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Recesso – Esclusione

Articolo 8

- 1) La qualifica di socio/a si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

- 1) Le dimissioni ossia domande di recesso da socio/a devono essere presentate per iscritto, anche via posta elettronica, al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato.
- 2) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del/la socio/a:
 - a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. che si renda moroso/a nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre (3) mesi decorrenti dall'inizio dell'anno sociale;
 - c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi;
 - d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- 3) In caso di morosità nel versamento della quota annuale di cui al comma 2), lettera b del presente articolo, le deliberazioni di esclusione dovranno essere precedute da un sollecito scritto di pagamento, anche via posta elettronica, ai/le soci/e inadempienti, che avranno sessanta (60) giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Il Consiglio Direttivo, di fronte a comprovate e documentate condizioni di difficoltà dei/le soci/e inadempienti al versamento della quota annuale nei tempi previsti, potrà derogare il termine di regolarizzazione di cui sopra entro e non oltre la chiusura dell'anno sociale.

Articolo 10

- 1) Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai/le soci/e destinatari/e mediante lettera, anche in formato elettronico, e debbono essere motivate
- 2) Tutti/e i soci/e regolarmente iscritti/e e in regola con il pagamento della quota sociale devono essere informati/e, anche con comunicazioni in formato elettronico, di eventuali provvedimenti di esclusione di cui all'Art. 9, comma 2, lettere "a", "c" e "d" del presente Statuto.
- 3) Il/la socio/a interessato/a dal provvedimento ha quindici (15) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. In tal caso, il provvedimento viene sospeso fino al pronunciamento assembleare.
- 4) L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro delle persone associate che avviene decorsi venti (20) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
- 5) I/le soci/e esclusi/e secondo quanto previsto dall'Art. 9, comma 2, lettere "c" e "d" del presente Statuto non potranno più essere ammessi/e.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo comune ovvero Patrimonio

Articolo 11

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a. quote e contributi degli/le associati/e;
 - b. quote, iscrizioni e contributi per la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tornei, trofei, gare, campionati;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali od altre Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli/le associati/e e a soggetti terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali degli/le associati/e e di soggetti terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.
- 2) Il Fondo comune ovvero patrimonio dell'Associazione è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione. Esso non è mai ripartibile tra i/le soci/e durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
- 3) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

- 1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il primo (1) gennaio e terminano il trentuno (31) dicembre di ciascun anno.
- 2) Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea degli/Ile associati/e. Il rendiconto economico e finanziario annuale deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione

Articolo 13

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli/Ile associati/e;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il/la Presidente;
 - d. qualora eletto, il Collegio di Revisione dei Conti.

Assemblee

Articolo 14

- 1) Le Assemblee dei/Ile soci/e sono ordinarie e straordinarie.
- 2) La convocazione delle Assemblee deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, ovvero pubblicato sul sito web istituzionale dell'Associazione, e dove si svolgono le attività, almeno venti giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
- 3) L'avviso della convocazione viene altresì comunicato individualmente ai/Ile singoli/e soci/e mediante modalità quali l'invio di posta elettronica, lettera semplice, fax o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

- 1) L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
 - b. procede alla elezione del/la Presidente dell'Associazione, dei/Ile componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio di Revisione dei Conti, quando presente;
 - c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
 - d. approva gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;
 - e. delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalle norme vigenti.
- 2) L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro (4) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3) L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio di Revisione dei Conti, se eletto, o da almeno un quinto (1/5) degli/Ile associati/e

aventi diritto di voto, oppure nel caso di richiesta di soci/e colpiti/e da provvedimento di esclusione di cui all'Art. 10 del presente Statuto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

- 1) Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di voto i/le soci/e ordinari/e maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Per le Società, Associazioni ed Enti associate, esercitano il diritto di voto i/le legali rappresentanti o loro delegati/e secondo il principio del voto singolo.
- 2) Hanno diritto di partecipazione e di intervento, ma non di voto ossia non concorrono alla definizione del *quorum*, i/le soci/e onorari/e e i/le soci/e ordinari/e minorenni in regola col versamento della quota associativa ovvero gli/le esercenti la patria potestà.
- 3) I/le soci/e possono farsi rappresentare nella Assemblea da un/a altro/a socio/a avente diritto di voto, conferendogli una delega scritta e firmata; ogni socio/a può al massimo ricevere due deleghe.
- 4) In prima convocazione l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli/le associati/e aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un (1) giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le associati/e intervenuti/e o rappresentati/e.
- 5) Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 6) In ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo, le votazioni in Assemblea – ordinaria e straordinaria – avvengono a scrutinio palese. Fanno eccezione le votazioni per l'elezione delle cariche sociali, per le quali è ammesso lo scrutinio segreto.

Articolo 17

- 1) L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i/le liquidatori/trici.
- 2) Le delibere in prima convocazione sono valide:
 - a. per le modifiche statutarie alla presenza minima dei tre quarti (3/4) dei/le soci/e aventi diritto e con il voto della maggioranza dei/le presenti;
 - b. per lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli/le associati/e aventi diritto.
- 3) Le Assemblee straordinarie sono valide in seconda convocazione in presenza della metà più uno/a (50% + 1) dei/le soci/e aventi diritto intervenuti/e o rappresentati/e, e le delibere siano assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei/le soci/e presenti.

Articolo 18

- 1) L'Assemblea è presieduta dal/lla Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal/lla Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del/lla Segretario/a è eseguita dal/lla Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti scelti fra i/le soci/e ordinari/e maggiorenni in relazione ai/le quali non sussistano cause di incompatibilità. Il numero dei/le componenti è da intendersi comprensivo della figura del/lla Presidente.
- 2) I/le componenti del Consiglio restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.

- 3) Il Consiglio elegge al suo interno il/la Vice Presidente, il/la Tesoriere/a e, in via opzionale, un/a Segretario/a.
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal/lla Presidente non meno di quattro (4) volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei/lle componenti.
- 5) La convocazione è eseguita a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, SMS od altri strumenti di messaggeria mobile, o consegnare non meno di quattro giorni prima dell'adunanza.
- 6) Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei/lle componenti ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti/e i/le suoi/e componenti.
- 7) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei/lle presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del/lla Presidente.
- 8) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale;
 - c. predisporre i regolamenti interni;
 - d. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
 - e. deliberare circa l'ammissione o l'esclusione degli/lle associati/e;
 - f. nominare i/le responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - h. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi/e componenti.

Articolo 20

- 1) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i/le non eletti/e, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
- 2) Ove non vi siano candidati/e che abbiano le caratteristiche di cui sopra, il Consiglio proseguirà carente dei/lle sue componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alla nomina dei/lle consiglieri/e mancanti, i/le quali resteranno in carica fino alla scadenza naturale dei/lle componenti sostituiti/e.
- 3) Ove decada oltre la metà dei/lle componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 4) Il Consiglio Direttivo ovvero singoli componenti del Consiglio decadono inoltre per revoca del mandato o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea.

Presidente

Articolo 21

- 1) Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio dell'Associazione.
- 2) Il/la Presidente resta in carica due (2) anni ed è rieleggibile.
- 3) Al/lla Presidente è attribuito in via autonoma, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il/la Presidente riferisce circa l'attività compiuta, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

- 4) Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove necessario.
- 5) In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal/lla Vice Presidente.
- 6) In caso di dimissioni, impedimento permanente o morte, spetta al/lla Vice Presidente ovvero al/lla Consigliere/a più anziano/a se anch'esso/a dovesse mancare, convocare entro venti (20) giorni l'Assemblea dei/le soci/e per l'elezione del/lla nuovo/a Presidente, curando nel frattempo le attività di ordinaria amministrazione.
- 7) Il/la Presidente decade inoltre per revoca del mandato o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea.

Collegio di Revisione dei Conti (qualora eletto)

Articolo 22

- 1) Il Collegio di Revisione dei Conti, quando presente, viene eletto dall'Assemblea: è composto da tre (3) componenti effettivi e due (2) supplenti, scelti/e anche fra i/le non soci/e. Resta in carica quattro (4) anni ed elegge al proprio interno il/la Presidente.
- 2) Il Collegio di Revisione dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
- 3) Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle Assemblee, dove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Incompatibilità ed esclusioni

Articolo 23

- 1) Non possono ricoprire cariche sociali coloro che ricoprono le medesime cariche in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero della medesima disciplina sportiva facente capo a un Ente di Promozione Sportiva.
- 2) Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che: non siano maggiorenni; ricoprono le medesime cariche in altre Società, Associazioni o Enti associati all'Associazione; abbiano subito condanne passate in giudicato per delitto doloso; abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un (1) anno inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva.

Pubblicità e trasparenza degli atti

Articolo 24

- 1) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei/le soci/e per la consultazione. I/le soci/e avranno diritto in ogni caso di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 25

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un/a liquidatore/trice, scelto/a anche fra i/le non soci/e. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica o finalità analoghe,

e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'Art. 148, comma 8 lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

TITOLO VIII – Norma finale

Articolo 26

- 1) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Statuto Sociale A.S.D. Gruppo Pesce Roma